

# **Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV)**

**Modifica dell'11 settembre 2002**

---

*Il Dipartimento federale dell'interno  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 agosto 1978<sup>1</sup> sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia è modificata come segue:

*Art. 3 prima frase*

Il diritto alle prestazioni inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita una rendita di vecchiaia, al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'articolo 21 capoverso 1 LAVS<sup>2</sup>. ...

*Art. 6 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'ufficio AI esamina il diritto alle prestazioni. Se è applicata la procedura semplificata di cui all'articolo 51 della legge federale del 6 ottobre 2000<sup>3</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, l'ufficio AI emette una comunicazione. Se deve essere emanata una decisione, è competente la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002

Dipartimento federale dell'interno:

Ruth Dreifuss

<sup>1</sup> RS 831.135.1

<sup>2</sup> RS 831.10

<sup>3</sup> RS 830.1; RU 2002 3371